

COMUNE DI CONDINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	DELIBERA D'INDIRIZZO PER L'OPERAZIONE DI FINANZA STRAORDINARIA DI FUSIONE OMOGENEA PER INCORPORAZIONE DI E.S.CO. BIM DEL CHIESE S.P.A. NELLA E.S.CO BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A..
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di giugno, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
PRETTI MARINA
SARTORI ERMANNO
RIZZONELLI MARIACHIARA
GUALDI LORENA
VICARI GIANNI
BELLI MARICA
DAPREDA FABIO
SELVI ANGELO
GUALDI ALESSANDRA

Assenti i Signori: Leotti Giuseppe, Mazzocchi Luciano, Rosa Claudio, Belli Lara (giustificati)

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	DELIBERA D'INDIRIZZO PER L'OPERAZIONE DI FINANZA STRAORDINARIA DI FUSIONE OMOGENEA PER INCORPORAZIONE DI E.S.CO. BIM DEL CHIESE S.P.A. NELLA E.S.CO BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A..
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- che questo Comune partecipa indirettamente, tramite il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese (nel seguito per brevità «il Consorzio BIM del Chiese») al capitale di E.S.Co. BIM del Chiese s.p.a. (nel seguito, per brevità: «Esco 1»);
- che questo Comune è un ente consorziato al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese;
- che questo Comune partecipa direttamente al capitale di E.S.Co BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (nel seguito, per brevità: «Esco 2») per nominali euro 55.890,00, pari a n. 55.890 azioni con diritto di voto, pari al 5,589% del capitale sociale;
- che gli enti aderenti direttamente o indirettamente al capitale delle due sopraccitate società non sono totalmente gli stessi (v. infatti il Comune di Ledro aderente al Consorzio BIM del Chiese ma non direttamente al capitale della Esco 2);
- che i Comuni che aderiscono al capitale delle due sopraccitate società vi aderiscono in misura diretta ed indiretta diversa nell'una e nell'altra (come da precedente alinea);
- che entrambe le sopraccitate società non risultano quotate nei mercati regolamentati e che nessuna ha in corso processi di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
- che sotto il profilo civile si applicano gli artt. da 2501 a 2505–*quater*, Cod. civile;
- che sotto il profilo del diritto speciale si applicano – per autodeterminazione – le disposizioni dell'art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in vigore dall'1/1/2015, trattandosi di partecipazioni "legittime" razionalizzabili, cogliendo il favor fiscale, economico e di patto di stabilità indicato nelle LL. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in vigore dall'1/1/2014 e 190/2014 (legge di stabilità 2015) in vigore dall'1/1/2015;
- il contenuto del punto n. 5 dell'ordine del giorno deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci E.S.Co. BIM del Chiese s.p.a. del 29/5/2014 in relazione agli indirizzi all'organo esecutivo sulla fusione di cui trattasi;
- il contenuto del punto n. 4/b dell'ordine del giorno deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. del 29/5/2014 in relazione agli indirizzi all'organo esecutivo sulla fusione di cui trattasi;
- lo statuto di questo Comune;
- lo statuto della Esco 2;
- la L. 287/1990;
- gli artt. 2, 5, 6, 8, commi da 2 a 2–*ter*, 16, comma 1, L. 287/1990;
- l' art. 3, cc. 27–29, L. 244/2007;
- la L. 147/2013;
- l'art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014;
- gli artt. da 2501 a 2505–*quater*, Cod. civile.

Preso atto:

- che è stata prodotta la *Relazione di pre-fattibilità* (all. A) per un totale di VI capitoli comprensivi di un *addendum*, nonché la *Relazione tecnica-illustrativa* (all. B) per un totale di VIII capitoli, acquisite entrambe in atti e che, come tali *per relationem*, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- che il patrimonio netto nominale al 31/12/2013 della Esco 1 è pari ad euro 5.002.220,00, come da Assemblea di approvazione del bilancio del 29/5/2014 e della Esco 2 è pari ad euro 1.076.405,00, come da Assemblea di approvazione del bilancio del 29/5/2014; viceversa per l'analogo dato del 2014 si rinvia al relativo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea dei soci;
- che il capitale dei terzi (sempre al 31/12/2013) è nella Esco 1 pari ad euro 397.583,00, e nella Esco 2 pari ad euro 3.005.618,00, *idem* per il 2014;
- che l'autofinanziamento stretto (ammortamenti tecnici e risultato di esercizio) è stato nella Esco 1, nel 2013, pari ad euro 817.568,00 e nella Esco 2 pari ad euro 129.398,00, *idem* per il 2014;
- che detta *Relazione di pre-fattibilità* sviluppa la *pre-fattibilità* giuridica, la giustificazione dell'operazione sul solco del diritto speciale e del diritto civile; l'analisi di *performances* di bilancio delle due società anche in una logica di *benchmarking*, approfondendo nel dettaglio l'analisi del patrimonio netto, e quindi come l'operazione consenta di esaltare il perseguimento della *mission* istituzionale della incorporante (la Esco 2), e quindi l'aggregazione anche sotto il profilo *antitrust*, concludendo con la sintesi degli aspetti procedurali;
- che detta *Relazione tecnico-illustrativa* tra l'altro si concentra sulla motivata scelta della società che eserciterà, se così sarà, il ruolo di incorporante (anche ai sensi dell' art. 1, c. 611, lett. «d», L. 190/2014);
- che (in senso stretto e per quanto qui interessa, anche) l'oggetto sociale della Esco 2 sarà oggetto di modifiche come da testo a fronte (all. C).

Considerato:

- che l'operazione in esame non contrasta con il dettato della L. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) e che pertanto non sussistono ipotesi di abuso di posizione dominante sul mercato nazionale per l'attività di cui trattasi o in una sua parte rilevante;
- che l'operazione in esame non dà luogo agli obblighi di comunicazione all'*Antitrust* di cui all'art. 16 (*Comunicazione delle concentrazioni*), c. 1, L. 287/1990;
- che nessuna delle società interessate all'operazione di cui trattasi detiene partecipazioni nell'altra;
- che nessuno dei Comuni soci è in dissesto finanziario;
- che l'incorporante non darà luogo ad una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-*bis*, Cod. civile);
- che non sono state emesse obbligazioni dalle due società di cui trattasi;
- che l'incorporante ha, tra l'altro, come *mission* istituzionale l'esercizio del servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete di teleriscaldamento (e che, di conseguenza, la fusione non modifica l'allocazione di tale servizio pubblico locale);
- che ai sensi dell'art. 2504-*bis*, Cod. civile, in dipendenza della fusione, la società incorporante subentrerà in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività in qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporata;
- che in relazione all'operazione di fusione di cui trattasi non esistono (cfr. l' art. 2501- *ter*, Cod. civile) trattamenti riservati a particolari categorie di azioni, così come non esistono vantaggi a favore dei soggetti di cui compete la gestione delle partecipanti alla fusione.

Ritenuto:

- che l'operazione di cui trattasi risulta anche coerente con gli obiettivi di cui al c. 553, art. 1, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale recita: «553] A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato»;

- che l'operazione di cui trattasi è – per autodeterminazione – coerente con gli obiettivi dell' art. 1, c. 611, lett. «d» ed «e», L. 190/2014, il quale recita: *««611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: [...]; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni»;*
- opportuno cessare gli effetti della convenzione sull'esercizio associato della governance con decorrenza dagli effetti della fusione e l'attivazione del comitato di controllo analogo;
- di avere fornito, in punto di fatto e di diritto, le più ampie motivazioni che stanno alla base della presente delibera, in simmetria informativa con il dettato generale dell' art. 97 Costituzione e particolare dell'art. 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990 (procedimento amministrativo).

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e s.m..

Con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di formulare gli indirizzi in quanto ente consorziato al Consorzio BIM ed in quanto ente azionista diretto della Esco 2, per l'operazione di fusione omogenea per incorporazione della Esco 1 nella Esco 2 in stretta aderenza alla presente delibera ed allegate *Relazione di pre-fattibilità* (all. A) e *Relazione tecnica-illustrativa* (all. B), tenendo conto delle date di approvazione dei bilanci consuntivi 2014 e quindi rinunciando: all'obbligo di depositare la situazione bilancistica di *pre-fusione*, operando sul bilancio consuntivo 2014 approvato dall'assemblea ordinaria dei soci; ai termini previsti dal Codice civile; alla nomina dell'esperto; con efficacia fiscale e contabile della fusione dall'1/1/2015; con concambio al valore di libro alla data del 31/12/2014 dedotti eventuali dividendi distribuiti entro la data di efficacia civilistica della fusione;
- 3) di dare mandato agli organi competenti del Consorzio BIM e delle società Esco 1 ed Esco 2 di avviare quanto di competenza e quindi i confronti e le attività operative necessarie alla realizzazione di tutte le fasi inerenti e connesse alla fusione societaria;
- 4) di approvare le modifiche dello statuto della società incorporante (e cioè della Esco 2) *post fusione*, per un totale di 35 articoli (all. C);
- 5) che in relazione all'operazione di cui trattasi sarà cura degli organi istituzionali

competenti delle due società non compiere alcuna azione che possa essere pregiudizievole nei confronti dell'altra parte, pre attivandosi in tal senso le consultazioni che la circostanza comporta;

- 6) che in considerazione della composizione della compagine sociale di Esco 1 e di Esco 2, è approvata l'incorporazione a valori di libro e, in considerazione di quanto detto, non si rende necessaria la predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, Cod. civile, sin da ora rinunciando, al fine di accelerare tale processo di aggregazione ai termini previsti dagli artt. da 2501 a 2505-quater, Cod. civile;
- 7) che le operazioni della società incorporata (Esco 1) verranno fiscalmente e contabilmente imputate al bilancio della società incorporante (Esco 2) (anche ai fini delle imposte sui redditi) a partire possibilmente dall'1/1/2015 ovvero, se ciò non risulterà possibile, dalla data in cui si produrranno gli effetti reali della fusione;
- 8) che ai sensi dell'art. 2504-bis, Cod. civile, in dipendenza della fusione, la società incorporante subentrerà in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporata;
- 9) che è attribuito al Sindaco di questo Comune azionista diretto di Esco 2 e agli organi istituzionali competenti del Consorzio BIM del Chiese azionista unico di Esco 1 che partecipa all'operazione: a) la possibilità di effettuare modifiche non sostanziali a quelle di statuto per quanto strettamente necessario all'iscrizione all'Ufficio Registro Imprese; b) l'incarico di riferire agli organi societari competenti delle società di cui trattasi, nelle forme idonee per legge e per statuto, i contenuti della presente delibera e degli obiettivi essenziali nella stessa individuati (cfr. anche la pluricitata *Relazione di prefattibilità* e la *Relazione tecnica-illustrativa*), affinché i predetti organi pongano in essere gli adempimenti necessari e conseguenti ed a ciò uniformandosi; c) l'incarico di partecipare, anche a mezzo di proprio delegato in forma scritta e con facoltà di voto nel rispetto di quanto previsto nella presente delibera, alla Assemblea straordinaria dei soci della società che verrà convocata per la deliberazione della fusione in questione;
- 10) di approvare il regolamento per il controllo analogo (all. D) per l'incorporante composto da un totale di V titoli suddivisi in 17 articoli;
- 11) di cessare gli effetti della convenzione sull'esercizio associato della governance con decorrenza dagli effetti della fusione e l'attivazione del comitato di controllo analogo;
- 12) di autorizzare il Sindaco e di invitare la Giunta, gli Uffici competenti e quindi l'Assemblea generale consortile ed il Consiglio direttivo del Consorzio BIM del Chiese, a dar corso a tutti gli atti connessi e necessari all'operazione di cui trattasi ed in particolare d'invitare il Presidente del Consorzio BIM del Chiese ed il Sindaco ad assumere nelle sedi istituzionali competenti tutti i provvedimenti civilistici finalizzati a velocizzare l'operazione di cui trattasi, in stretta coerenza con la platea degli indirizzi sopracitati, ed a tutte le disposizioni di legge e norme applicabili.
- 13) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per le ragioni d'urgenza dettate dalla necessità di dar tempestivamente corso a tutte le fasi inerenti e connesse all'operazione di fusione societaria di cui trattasi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 19.06.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 19.06.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo